

RIASSETTO DEL WELFARE PENSIONISTICO DEL GRUPPO BP
FONDO UNICO DI GRUPPO A CONTRIBUZIONE DEFINITA

In Verona, in data 22 dicembre 2015

tra

- Banco Popolare, anche nella qualità di Capogruppo (di seguito BANCO)

E

- la Delegazione Sindacale Unica di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL/CREDITO, UILCA e UNISIN

nella loro qualità di Fonti Istitutive

premessi che:

- con l'Accordo del 23 luglio 2015 le Parti, in coerenza a quanto dichiarato nell'Intesa di percorso del 13 maggio 2015, con il comune intendimento di valorizzare il Welfare di Gruppo, hanno confermato la volontà di dare corso ad incontri tecnici di approfondimento e di verifica normativa finalizzati all'individuazione delle condizioni e delle soluzioni utili per proseguire nel percorso di unificazione dei Fondi di Previdenza Integrativa del Gruppo;
- le Parti, esaminata la situazione previdenziale del Gruppo, intendono portare a compimento l'avviato processo di razionalizzazione di Fondi di Previdenza del Gruppo e ribadiscono l'impegno al perfezionamento di eventuali accordi nei tempi necessari alla realizzazione di quanto indicato;
- in data 23 luglio 2015 è stata rappresentata alla Commissione Welfare, aperta alla partecipazione dei componenti dei Consigli di Amministrazione e degli Organismi di Sorveglianza dei Fondi Pensione, l'evoluzione del quadro normativo in materia di previdenza complementare, evidenziando le possibili azioni per pervenire alla razionalizzazione delle attuali Forme presenti nel Gruppo;
- nel corso del mese di Novembre ha avuto luogo una serie di incontri nell'ambito della Commissione Welfare e successivamente nell'ambito della Delegazione Unica anche partecipata dai componenti della Commissione Welfare e dai Direttori dei Fondi;
- nel corso dei predetti incontri le Parti hanno convenuto sull'opportunità di procedere nel percorso di unificazione delle Forme presenti nel gruppo con la finalità di conseguire, in coerenza con le evoluzioni normative, i seguenti obiettivi:
 - o efficienza ed efficacia operative
 - o efficienza finanziaria attraverso la possibilità di cogliere migliori opportunità di investimento
 - o governance e struttura operativa adeguate

invitando altresì per l'effetto i Consigli di Amministrazione dei fondi coinvolti a differire le procedure di gara per l'affidamento della gestione degli investimenti, dandone comunicazione a Covip,

si conviene quanto segue

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo che viene inserito nel Corpo Normativo Unitario – sezione People Care, con le specificità di seguito indicate:

A. FONDO UNICO DI GRUPPO

Le Parti hanno condiviso l'obiettivo di pervenire alla concentrazione dei Fondi del Gruppo Banco Popolare - per le Sezioni a contribuzione definita - in un Fondo Pensione Unico di Gruppo a contribuzione definita (di seguito Fondo Unico di Gruppo), individuando quale "contenitore" idoneo il Fondo Pensione per il personale del Gruppo Banco Popolare (di seguito Fondo Gruppo BP), già operativo con la qualifica di "fondo preesistente" ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 124/1993.

Di conseguenza le Parti, come previsto dalla presente intesa, apporteranno i necessari adeguamenti statutari - compresa l'individuazione della Sede - e regolamentari affinché il Fondo Gruppo BP possa assumere la nuova connotazione di Fondo Unico di Gruppo, ampliando la platea di riferimento degli iscritti, adeguando di conseguenza gli Organi alla mutata platea e ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari per gestire al meglio detto percorso di trasformazione.

B. GOVERNANCE, STRUTTURA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DEL FONDO UNICO DI GRUPPO

Le Parti in qualità di Fonti Istitutive si impegnano a definire, entro Febbraio 2016, lo Statuto, il Regolamento Elettorale, il Regolamento per l'erogazione delle Anticipazioni, il Regolamento per l'adesione dei familiari a carico, il Regolamento per la ripartizione delle spese tra gli iscritti, il Regolamento per la scelta di investimento, il Regolamento per il versamento volontario in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.

Le Parti avvieranno il confronto tenendo anche conto della bozza di Statuto presentata alle Fonti Istitutive in data 24 novembre u.s.

Tali documenti saranno sottoposti alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione secondo l'iter previsto dalle normative vigenti.

A regime, il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da 12 componenti di cui metà elettivi e metà nominati dal Banco Popolare; il Collegio dei Sindaci sarà costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, di cui metà elettivi e metà nominati dal Banco Popolare; fra questi ultimi un componente avrà le funzioni di Presidente del Collegio.

Per il primo mandato triennale il Consiglio di Amministrazione viene costituito da 16 componenti di cui metà nominati dal Banco Popolare e metà designati dalle OO.SS firmatarie del presente Accordo.

Per il primo mandato triennale il Collegio dei Sindaci viene costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti di cui metà designati dalle OO.SS e l'altra metà dal Banco; fra questi ultimi un componente avrà le funzioni di Presidente del Collegio.

Le Parti, nel richiamare la completa autonomia del Fondo Unico di Gruppo rispetto al Banco Popolare, ribadiscono come imprescindibile la rigida e rigorosa applicazione di tutte le normative vigenti in tema di incompatibilità e di conflitto di interesse, adottando i relativi regolamenti ai sensi del D.M. 166/2014 artt. 7 e 9 che dovranno prevedere maggioranze qualificate per le deliberazioni relative ad operazioni in conflitto di interesse.

C. PERCORSO DI AGGREGAZIONE

Trasferimenti collettivi delle posizioni individuali a contribuzione definita dei Fondi del Gruppo

Il patrimonio del Fondo Unico di Gruppo si costituirà attraverso il trasferimento collettivo al Fondo Unico di Gruppo, così come sopra definito, delle posizioni individuali in essere presso le sezioni a contribuzione definita dei seguenti Fondi:

- Fondo Pensioni per il personale del Credito Bergamasco (di seguito Fondo CB)
- Fondo pensione complementare per il personale dell'ex Gruppo Banca Popolare di Novara (di seguito Fondo BPN)
- Fondo pensione del personale dipendente della Banca Popolare di Lodi (di seguito Fondo BPL)
- Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno (di seguito Fondo LuPiLi)
- Fondo Pensione per il Personale Dirigente (di seguito FIPAD).

Il passaggio collettivo avverrà senza soluzione di continuità rispetto alle singole posizioni.

In fase di costituzione nel Fondo Unico di Gruppo saranno istituite apposite sezioni indipendenti, separate e non permeabili tra di loro che replicheranno i comparti/le linee di investimento di ciascun Fondo di provenienza, al fine di garantire il mantenimento degli attuali assetti patrimoniali delle singole posizioni individuali.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Unico di Gruppo è impegnato, nell'interesse degli iscritti, a procedere, su parere favorevole delle Fonti Istitutive, a successivi accorpamenti tra le sezioni dei comparti/delle linee di investimento da concludersi entro il primo mandato, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. Tali accorpamenti tra le sezioni potranno essere realizzati solo in caso di parere favorevole delle Fonti Istitutive.

D. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Le Parti si danno sin d'ora atto che:

- il Banco Popolare - considerate le dimensioni del Fondo Unico di Gruppo – assicura il personale e le risorse necessarie a garantire, anche tramite l'attivazione di appositi contratti di servizio – una struttura organizzativa dedicata ed adeguata alle nuove disposizioni in materia stabilite dal DM 166/2014 per lo svolgimento delle attività, oltre alla messa a disposizione di locali ed attrezzature necessari al funzionamento del Fondo, tenendo conto dell'attuale dislocazione territoriale degli addetti nonché della loro specializzazione e competenza; assume a proprio carico le spese generali inerenti alla ordinaria amministrazione, con esclusione del servizio di gestione patrimoniale e di banca depositaria, nonché delle consulenze già attualmente non a carico della Banca;
- i rapporti tra il Fondo Unico di Gruppo e il Banco Popolare inerenti le attività amministrative a servizio del Fondo saranno regolati dall'apposita convenzione di servizio, già in vigore per tutti i Fondi del Gruppo;
- il Direttore e il Responsabile, dedicati in via esclusiva allo svolgimento del ruolo, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Unico di Gruppo con maggioranza qualificata su proposta del Banco Popolare, nel rispetto dei requisiti professionali stabiliti dalle normative tempo per tempo vigenti;
- fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del mandato e documentate, da effettuarsi secondo la regole di cui alla policy vigente presso la Capogruppo in materia di missioni e con esclusione del trattamento di diaria, non sarà previsto alcun compenso per gli Amministratori;
- agli Amministratori e Sindaci dipendenti dall'Azienda saranno garantiti permessi retribuiti per la partecipazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- l'Azienda si farà carico di una polizza assicurativa a tutela degli Amministratori.

E. ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

A decorrere dall'operatività del Fondo Unico di Gruppo prevista entro il 1° settembre 2016, fatti salvi i tempi necessari a consentire l'effettivo versamento:

- il personale di nuova assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, anche con contratto di apprendistato, presso una delle società del Gruppo,
- ovvero i dipendenti in servizio presso le medesime società che non siano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare aziendale,

potranno aderire esclusivamente al Fondo Unico di Gruppo e godranno, dalla data di iscrizione, del contributo datoriale, previo versamento del contributo minimo a carico del dipendente stabilito nella misura dello 0,50% della retribuzione utile ai fini del TFR.

In fase transitoria, fino ad avvenuta razionalizzazione dei comparti/delle linee di cui alla precedente lettera "C", le nuove iscrizioni dovranno confluire nella rispettiva sezione corrispondente al Fondo di riferimento, individuato secondo i criteri stabiliti dal punto 2 del verbale di accordo 28.03.2013 in materia di previdenza complementare.

Al personale di cui al primo paragrafo del presente capitolo l'iscrizione ad un diverso Fondo Pensione, a Fondi Pensione aperti, ovvero a forme pensionistiche individuali, comporta in ogni caso l'esclusione della contribuzione a carico delle Aziende.

Ai sensi dell'art. 8, 7° comma del D.Lgs. 252/2005, il TFR dei dipendenti neoassunti che non hanno aderito al Fondo Unico di Gruppo e non hanno esercitato nessuna scelta sulla destinazione del TFR medesimo, entro il termine previsto dalla normativa di 6 mesi dalla data di assunzione, sarà destinato – con effetto dal mese successivo a quello di scadenza del predetto termine – al comparto garantito del Fondo Unico di Gruppo, da individuare dal Consiglio di Amministrazione.

Nei confronti di tutti gli iscritti al Fondo Unico di Gruppo per i quali esiste un obbligo contributivo in capo al dipendente, l'azienda datore di lavoro proseguirà nel versamento di quanto ad oggi previsto a tale titolo salvo che il dipendente richieda la sospensione della contribuzione a proprio carico nei termini che saranno comunicati dal Fondo Unico di Gruppo .

Per il personale del Gruppo Banco Popolare, già iscritto alla data di sottoscrizione del presente Accordo a Forme di Previdenza Complementare aderente al Fondo Unico di Gruppo e ai fondi Arca, Previbank e Previgien restano confermati i trattamenti contributivi aziendali secondo gli accordi aziendali ad oggi vigenti.

F. GESTIONE DELLE RENDITE

a) Erogazione delle rendite del Fondo Unico di Gruppo

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche le Parti convengono sulla necessità che le medesime siano erogate mediante apposite convenzioni del Fondo Unico di Gruppo con una o più imprese di assicurazione di cui all'Art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

b) Equilibrio tecnico attuariale

Con riferimento alle sezioni a prestazione definite dei vari Fondi, le Parti si danno atto che il Banco garantisce direttamente l'equilibrio attuariale delle sezioni a prestazione definita dei Fondi BP, CB, Lodi, LuPiLi, ex ICCRI e ITALEASE.

Relativamente alla Fase erogazione del Fondo BPN, il CdA dello stesso ha segnalato una situazione di squilibrio con un significativo disavanzo tecnico, comprensivo delle riserve supplementari di cui al decreto 259 del 2012.

Preso atto che il Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7bis del D.Lgs.252/2005 ha segnalato alle Fonti Istitutive - con comunicazione del 10 novembre 2015 (che si allega come parte integrante dell'accordo) - di non essere nelle condizioni di intervenire sulla situazione, le Parti individuano, in forza di quanto previsto dal succitato articolo e in relazione a quanto stabilito dall'articolo 32 comma 5 dello Statuto del Fondo BPN, quale soluzione percorribile la riduzione delle prestazioni pensionistiche, con decorrenza 1° marzo 2016.

Le Parti, tenuto conto degli incrementi intervenuti nel tempo, concordano pertanto di disporre una riduzione delle prestazioni erogate pari al 20% su base annua, misura idonea a raggiungere, sulla base del bilancio tecnico al 31.12.2014, l'equilibrio tecnico previsto dalla Legge.

Nel contempo le Fonti Istitutive convengono di attribuire – attraverso l'introduzione di una coerente modifica allo statuto del Fondo BPN - all'organo di governo la facoltà di procedere ad incrementi/decrementi delle prestazioni pensionistiche in stretta correlazione con la sostenibilità attuariale accertata da un esperto indipendente all'uopo designato.

Le Fonti istitutive impegnano altresì il Consiglio del Fondo della Banca Popolare di Novara ad avviare tutte le iniziative utili per procedere, contestualmente alla riduzione delle prestazioni di cui sopra, all'offerta di capitalizzazione delle rendite in corso di erogazione tenendo conto delle disponibilità patrimoniali della Fase Erogazione (ponendo particolare attenzione alle specifiche situazioni dei pensionati a contribuzione definita post 1999) indicando come obiettivo minimo il raggiungimento di adesioni all'offerta nella misura del 60% delle predette disponibilità patrimoniali, fatte salve eventuali valutazioni differenti del CDA del Fondo.

In tale prospettiva si rende necessario porre preventivamente in essere le operazioni utili ad assicurare la completa disponibilità liquida della Fase Erogazione, compreso il trasferimento della quota di patrimonio immobiliare dalla Fase Erogazione alla Fase Accumulazione.

Tenuto conto che il Banco Popolare riconosce alla Fase Erogazione del Fondo un contributo annuo finalizzato al mantenimento dell'equilibrio tecnico della fase, definito da precedenti accordi sindacali (da ultimo il 26 marzo 2001) in Lire 300 milioni, rivalutabili in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati e che nel 2015 è stato pari a Euro 206.387,92, le Parti convengono di prevedere una riduzione di tale contributo in misura proporzionale all'adesione all'offerta di capitalizzazione di cui sopra. Convengono altresì che il Banco attribuisca alla Fase Accumulazione (e, costituito il Fondo Unico, alla relativa sezione BPN del Fondo medesimo) un contributo annuo pari alla riduzione di cui sopra e quindi nella misura massima (nell'ipotesi di adesione totalitaria all'offerta) di Euro 206.387,92 - rivalutabili come sopra precisato - per un periodo di 20 anni.

Le Parti, nella loro qualità di Fonti istitutive, si danno atto che quanto stabilito dal presente punto b) realizza l'intesa prevista dal comma 2bis dell'art. 7bis del D.lgs. numero 252/05.

Il CDA del Fondo BPN terrà tempo per tempo informate le Fonti Istitutive relativamente al processo di cui sopra.

c) Concentrazione delle sezioni a prestazione definita

Richiamando le considerazioni esposte in premessa, le Parti condividono di procedere alla concentrazione delle sezioni a prestazione definita garantite dal Banco.

Con l'obiettivo di pervenire all'aggregazione in un'unica Forma pensionistica a prestazione definita, le Parti convengono di concentrare, previo parere favorevole della Covip, presso il Fondo interno BPL le sezioni a prestazione definita del medesimo fondo e del Fondo LuPiLi, ICCRI ,Italease, Fondo CB, nonché Fondo BP.

Le rendite per i Dirigenti iscritti al FIPAD in quiescenza al 31 dicembre 2001 o per eventuali coniugi superstiti continueranno ad essere erogate secondo le attuali modalità dal suddetto Fondo.

G. POLITICHE DI INVESTIMENTO E GESTIONE MOBILIARE







Le Parti impegnano il Consiglio di Amministrazione del Fondo Unico di Gruppo a procedere prioritariamente alla redazione del Documento sulla Politica di Investimento conforme al nuovo assetto e di procedere quindi alla tempestiva selezione del gestore mobiliare secondo le normative vigenti. Tale documento potrà tenere in adeguata considerazione anche forme socialmente sostenibili di finanza attiva.

H. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

I processi sopra descritti consentiranno la semplificazione delle strutture, l'ampliamento delle opportunità di investimento, la concentrazione delle competenze distintive, la riduzione dei rischi operativi e finanziari e la valorizzazione dell'identità di Gruppo e si completeranno, compatibilmente con i necessari passaggi autorizzativi, entro il secondo semestre 2016, Le parti si incontreranno entro metà Marzo 2016 per dare avvio a tutti i passaggi necessari al fine di rendere operativo il Fondo Unico di Gruppo entro i termini previsti dal presente Accordo.

Il presente accordo definisce il progetto di concentrazione dei Fondi Pensione del Gruppo Banco Popolare, che unitamente allo Statuto dovrà essere oggetto di validazione da parte della Covip per la sua piena efficacia.

Le Fonti Istitutive

 Fabi	 Banco Popolare	 First/Cisl	 Fisas/Cgil
 Sinfub	 Ugl/Credito	 Uilca	 Unisin